

## **Linee guida relative ai corsi di dottorato istituiti in convenzione**

D.R. 16 aprile 2015 n.14098 - Emanazione

1. Le presenti linee guida si applicano ai corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri Atenei che dovranno quindi essere inseriti nella banca dati ministeriale come corsi di dottorato interateneo.
2. I dottorandi sono da considerarsi afferenti a tutti gli atenei convenzionati per la realizzazione del corso, poiché partecipanti a un progetto didattico-scientifico unico, congiunto e condiviso. A questo scopo l'ateneo sede amministrativa si impegna a comunicare agli altri atenei tutte le informazioni relative ai corsi di dottorato e ai dottorandi.
3. A tutti i corsi di dottorato e a tutti i dottorandi è garantita anche un'adeguata visibilità su tutti i siti web degli atenei convenzionati.
4. I dottorandi sono coperti dall'assicurazione della sede amministrativa anche per le attività svolte negli altri atenei convenzionati.
5. Ai dottorandi sono garantite risorse logistiche e sono attribuite le credenziali per l'accesso alle risorse di rete di tutti gli atenei convenzionati.
6. *(per i corsi di dottorato istituiti in convenzione tra gli atenei toscani)* A tutti i dottorandi è garantito l'accesso alle mense locali attraverso il rilascio di una tessera valida per tutto il periodo di frequenza e su tutte le sedi toscane.
7. Il pagamento della borsa, l'eventuale maggiorazione per i periodi di soggiorno all'estero e il *budget aggiuntivo per attività di ricerca* (calcolato nel limite minimo del 10% dell'importo annuale della borsa) da garantire a decorrere dal secondo anno del corso sono a carico della sede amministrativa.
8. Ogni ateneo, anche se non è sede amministrativa, può finanziare sul proprio bilancio spese per i dottorandi iscritti al corso, comprese le spese di missione. A questo scopo, per semplificare l'iter amministrativo, il collegio può individuare un docente di riferimento del dottorato in ogni ateneo che non è sede amministrativa, al quale delegare la firma delle autorizzazioni.
9. Il collegio può deliberare di trasferire il *budget* per l'attività di ricerca di un dottorando ad un ateneo convenzionato che non è sede amministrativa e che lo gestirà secondo i propri regolamenti.